



**COMUNE DI COMACCHIO**  
**Provincia di Ferrara**  
**Ufficio Servizi Demografici**

**COSTITUZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO**

L'art. 1 commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76, in vigore dal 5 giugno scorso, ha previsto la "Dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale".

**REQUISITI DEI CONVIVENTI DI FATTO**

- Maggiore età (non sono previste deroghe);
- Convivenza (coabitazione "qualificata") elemento oggettivo da accertare da parte del Comune, Ufficio Anagrafe;
- Legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (elemento soggettivo);
- Assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

La convivenza stabile è un elemento fondante l'istituto dei "conviventi di fatto", in aggiunta alla sussistenza dei legami affettivi di coppia. La coabitazione è la condizione di vita nella stessa unità abitativa.

La convivenza, pur implicando anche la coabitazione, rappresenta invece una sorta di fusione e condivisione, anche e soprattutto di natura sentimentale e affettiva.

La dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto può essere presentata:

- in occasione della richiesta di iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o da altro comune;
- In occasione del cambiamento di abitazione
- Successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.

Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato (con le medesime modalità) in qualunque momento nel corso della convivenza.

---

Settore 2 – Affari Generali, Personale, Contenzioso e Assicurazioni

Piazza Folegatti 15 - 44022 Comacchio (FE)

☎ 0533/310111 ☎ 0533/310269

P.IVA: 00342190386 C.F.: 82000590388

Sito internet: [www.comune.comacchio.fe.it](http://www.comune.comacchio.fe.it)

Email: [urp@comune.comacchio.fe.it](mailto:urp@comune.comacchio.fe.it)

Pec: [comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it](mailto:comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it)

**COIIACCHIO**  
TREPPONTI. UN MONDO DI EMOZIONI



**COMUNE DI COMACCHIO**  
**Provincia di Ferrara**  
**Ufficio Servizi Demografici**

**I DIRITTI DEI CONVIVENTI**

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari

Ciascun convivente di fatto può designare l'altro (*in forma scritta e autografa o, in caso di impossibilità a redigerla, in presenza di un testimone*) quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Nella domanda al Tribunale per richiedere l'interdizione o l'inabilitazione devono essere indicati, oltre a quelli del coniuge, dei parenti entro il 4° grado, degli affini entro il 2° grado e, se vi sono, del tutore e del curatore, anche il nome e cognome e la residenza del convivente di fatto.

Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata.

In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

La dichiarazione deve essere compilata, sottoscritta e presentata presso l'ufficio anagrafe del Comune di residenza, oppure inviato all'indirizzo : "Comune di Comacchio, Ufficio Anagrafe - Piazza Vincenzino Folegatti, 15 ", per raccomandata, per fax o per via telematica.

Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o pec;
- che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;
- che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti d'identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.

**L'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la dichiarazione e la documentazione allegata è:**

**[anagrafe@cert.comune.comacchio.fe.it](mailto:anagrafe@cert.comune.comacchio.fe.it)**

---

Settore 2 – Affari Generali, Personale, Contenzioso e Assicurazioni

Piazza Folegatti 15 - 44022 Comacchio (FE)

☎ 0533/310111 ☎ 0533/310269

P.IVA: 00342190386 C.F.: 82000590388

Sito internet: [www.comune.comacchio.fe.it](http://www.comune.comacchio.fe.it)

Email: [urp@comune.comacchio.fe.it](mailto:urp@comune.comacchio.fe.it)

Pec: [comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it](mailto:comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it)

**COIACCHIO**  
TREPPONTI. UN MONDO DI EMOZIONI